

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2321 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2016****concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (¹), in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1257/2013 stabilisce i requisiti applicabili agli armatori, alle amministrazioni e agli organismi riconosciuti per quanto riguarda il rilascio, la convalida, la proroga e la presenza a bordo dei certificati di idoneità al riciclaggio.
- (2) A norma di quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1257/2013 le navi destinate a essere riciclate detengono un certificato di idoneità al riciclaggio.
- (3) A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1257/2013, prima di qualsiasi operazione di riciclaggio di una nave deve essere elaborato un piano di riciclaggio relativo alla nave stessa. Il piano di riciclaggio della nave deve trattare qualsiasi elemento specifico della nave non contemplato nel piano dell'impianto di riciclaggio delle navi o tale da richiedere in futuro procedure speciali.
- (4) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2013, le navi devono essere sottoposte a controlli da parte di funzionari di amministrazioni o di organismi riconosciuti da queste autorizzati. Tali controlli sono intesi a confermare che gli inventari dei materiali pericolosi sono conformi ai requisiti applicabili del regolamento.
- (5) A norma dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1257/2013, dopo aver espletato con esito positivo un controllo finale delle navi, l'amministrazione o l'organismo riconosciuto da queste autorizzati sono tenuti a rilasciare un certificato di idoneità al riciclaggio. Detto certificato è integrato dall'inventario dei materiali pericolosi e dal piano di riciclaggio della nave. Il formato del certificato di idoneità al riciclaggio deve essere coerente con l'appendice 4 della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, adottata a Hong Kong il 15 maggio 2009 («convenzione di Hong Kong»).
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del regolamento sul riciclaggio delle navi istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato conformemente all'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1257/2013 e convalidato a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del medesimo regolamento, è redatto in base al formato che figura nell'allegato della presente decisione.

(¹) GUL 330 del 10.12.2013, pag. 1.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

CERTIFICATO DI IDONEITÀ AL RICICLAGGIO

di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi

(Nota: il presente certificato è completato dall'inventario dei materiali pericolosi e dal piano di riciclaggio della nave)

(timbro ufficiale)

(Stato)

Rilasciato ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013 sotto l'autorità del governo di

.....
(Nome dello Stato)

da

(denominazione completa della persona o dell'organismo autorizzato
ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013)

Caratteristiche della nave

Nome della nave	
Lettere o numero di identificazione	
Porto di immatricolazione	
Stazza lorda	
Numero IMO	
Nome e indirizzo dell'armatore	
Numero IMO di identificazione del proprietario registrato	
Numero IMO di identificazione dell'impresa	
Data di costruzione	

Caratteristiche dell'impianto o degli impianti di riciclaggio delle navi

Nome dell'impianto di riciclaggio delle navi	
Numero di identificazione dell'impresa di riciclaggio ⁽¹⁾	
Indirizzo completo	
Data di scadenza dell'inserimento dell'impianto di riciclaggio delle navi nell'elenco europeo	

(1) Numero di identificazione quale indicato nell'elenco europeo.

Caratteristiche dell'inventario dei materiali pericolosi

Numero di identificazione/di verifica dell'inventario dei materiali pericolosi:

Nota: A norma dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (UE) N. 1257/2013, l'inventario dei materiali pericolosi è allegato al certificato di idoneità al riciclaggio. L'inventario dei materiali pericolosi va compilato conformemente al formato standard che figura negli orientamenti elaborati dall'Organizzazione marittima internazionale, se del caso integrati da orientamenti su aspetti specifici del regolamento (UE) N. 1257/2013, quali le sostanze elencate in detto regolamento, ma non nella convenzione di Hong Kong.

Informazioni sul piano di riciclaggio della nave

Numero di identificazione/di verifica del piano di riciclaggio della nave:

Nota: a norma dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (UE) N. 1257/2013, il piano di riciclaggio della nave è allegato al certificato di idoneità al riciclaggio.

SI CERTIFICA CHE:

1. la nave è stata sottoposta a controllo a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) N. 1257/2013;
2. la nave possiede un inventario dei materiali pericolosi valido, a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) N. 1257/2013;
3. il piano di riciclaggio della nave è stato compilato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) N. 1257/2013; e
4. l'impianto o gli impianti di riciclaggio delle navi in cui questa nave deve essere riciclata è inserito nell'elenco europeo in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) N. 1257/2013.

Il presente certificato è valido fino al (gg/mm/aaaa)

(data)

Rilasciato a

(luogo di rilascio del certificato)

(gg/mm/aaaa)

(data di rilascio)

(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

(timbro o sigillo dell'autorità, a seconda dei casi)

**ATTESTAZIONE DI PROROGA DELLA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO
PER UN PERIODO DI MORATORIA FINO A QUANDO LA NAVE È GIUNTA NEL PORTO DELL'IMPIANTO DI RICICLAGGIO IN
CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 5 (*)**

Il presente certificato, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi, è considerato valido per un unico tragitto

dal porto di:

al porto di:

Firma:
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo:

Data: (gg/mm/aaaa)

(timbro o sigillo dell'autorità, a seconda dei casi)

(*) La presente pagina dell'attestazione è riprodotta e allegata al certificato come considerato necessario dall'amministrazione.
